

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1504 e 1505-A)

ALLEGATO 2

ERRATA CORRIGE

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (n. 1504)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (n. 1505)

ALLEGATO 2

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO
O APPROVATI DALLE COMMISSIONI

*

ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO
O RESPINTI DALLE COMMISSIONI
O RITIRATI DAI PROPONENTI
O DICHIARATI IMPROPONIBILI O DECADUTI

Il testo dell'ordine del giorno dei senatori Calice, Pollastrelli, Bonazzi, Alici, Bollini, Crocetta, e relative indicazioni degli esiti procedurali e numerazione di codice, riportati nelle pagine 53 e seguenti dello stampato nn. 1504 e 1505-A/Allegato 2, che qui si correggono, vanno sostituiti con i seguenti:

« La 5^a Commissione permanente del Senato,

considerato che: il Governo non ha ottemperato agli impegni più volte assunti, da ultimo indicati negli ordini del giorno approvati in occasione dell'esame della legge finanziaria e del bilancio di previsione per il 1985, in materia di finanza locale; che è tuttavia necessario definire un ordinamento della finanza locale fondato anche su risorse proprie, compresa una potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e su risorse da trasferimenti;

che, in particolare, la finanza dei comuni e delle provincie, come è indicato nell'articolo 84 del disegno di legge n. 133-311/A per il nuovo ordinamento delle autonomie locali, deve essere costituita da:

a) imposte proprie addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;

b) tasse e diritti per servizi pubblici;

c) trasferimenti erariali;

d) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

f) risorse per investimenti;

che per il settore delle imposte e tasse si può ipotizzare l'attribuzione agli enti locali di una imposta sugli immobili, sostitutiva degli attuali tributi, di una quota del gettito di IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA, con il riordino delle attuali imposte sulla pubblicità, di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa di concessione, di cura e soggiorno e la sostituzione di una serie di

Ritirato dai proponenti (21 novembre 1985)

tributi locali (rifiuti solidi, "legge Merli", passi carrabili, eccetera), con un eventuale unico tributo per i servizi;

che il sistema di autonomia impositiva deve essere finalizzato a ridurre i trasferimenti dal bilancio dello Stato; a concorrere alla perequazione della distribuzione delle risorse tra gli enti locali; a consentire una responsabile programmazione della spesa corrente e per investimenti, con il concorso delle comunità interessate,

impegna il Governo:

a presentare senza indugio un disegno di legge di riforma della finanza locale conforme ai criteri indicati nell'articolo 84 del disegno di legge n. 133-311/A in modo da consentirne la operatività fin dal 1986 o, almeno dal 1° gennaio 1987 ».

(0/1504/3/5) CALICE, POLLASTRELLI, BONAZZI, ALICI, BOLLINI, CROCETTA

« La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerato che il Governo, nonostante gli impegni più volte assunti, da ultimo indicati negli ordini del giorno approvati in occasione dell'esame della legge finanziaria e del bilancio di previsione per il 1985, ha approvato soltanto ora un disegno di legge in materia di finanza locale; che è necessario definire un ordinamento della finanza locale fondato anche su risorse proprie, compresa una potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e su risorse da trasferimenti;

che, in particolare, la finanza dei comuni e delle provincie, come è indicato nell'articolo 84 del disegno di legge n. 133-311/A per il nuovo ordinamento delle autonomie locali, deve essere costituita da:

a) imposte proprie addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;

b) tasse e diritti per servizi pubblici;

c) trasferimenti erariali;

Accolto dal Governo come raccomandazione; respinto dalla Commissione (21 novembre 1985)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;

che per il settore delle imposte e tasse si può ipotizzare l'attribuzione agli enti locali di una imposta sugli immobili, sostitutiva degli attuali tributi, di una quota del gettito di IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA, con il riordino delle attuali imposte sulla pubblicità, di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa di concessione, di cura e soggiorno e la sostituzione di una serie di tributi locali (rifiuti solidi, " legge Merli ", passi carrabili, eccetera), con un eventuale unico tributo per i servizi;

richiede:

che la riforma della finanza locale debba essere formulata secondo i criteri indicati dall'articolo 84 del disegno di legge n. 133-311/A in modo da attribuire agli enti locali una effettiva autonomia impositiva finalizzata a consentire una responsabile programmazione della spesa corrente e per investimenti, con il concorso delle comunità interessate; a concorrere alla integrazione dei fondi perequativi per garantire ad ogni ente locale incrementi delle entrate correnti in misura almeno corrispondente al tasso d'inflazione.

(0/1504/12/5) CALICE, POLLASTRELLI, BONAZZI, ALICI, BOLLINI, CROCETTA